

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2023-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1967*

*(V. Stampato n. 3304)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**e col Ministro della Marina Mercantile**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 21 gennaio 1967*

**Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1967**

Adesione alla Convenzione doganale relativa al materiale  
ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles  
il 1° dicembre 1964 e sua esecuzione

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione ha lo scopo di facilitare, mediante il sistema della temporanea importazione in esenzione doganale, l'utilizzazione a bordo delle navi mercantili di libri, film, dischi, articoli sportivi ed altro materiale ricreativo destinato ai marittimi durante i viaggi.

La Convenzione prevede l'ammissione in regime sospensivo nel territorio delle Parti contraenti del materiale che viene:

introdotto per essere imbarcato su una nave;

sbarcato da una nave per essere trasferito su un'altra;

sbarcato per essere rispedito all'estero;

sbarcato per riparazioni;

sbarcato per essere utilizzato a terra dall'equipaggio durante lo scalo.

In particolare, l'articolo 5 della Convenzione estende le agevolazioni alla temporanea importazione del materiale da utilizzarsi a terra a fini culturali e sociali. Poichè ciò può dar luogo ad abusi, in contrasto con la nostra legislazione doganale, una riserva in tal senso sarà formulata all'atto del deposito dello strumento di adesione.

Onorevoli senatori, per le ragioni esposte, il vostro relatore vi invita ad esprimere voto favorevole al disegno di legge.

MICARA, *relatore*

---

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione doganale relativa al materiale ricreativo destinato alla gente di mare, adottata a Bruxelles il 1° dicembre 1964.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 13.